

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 33 comma 6 della Costituzione;
- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003 n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 1999;
- Visto lo Statuto di autonomia, approvato dal M.I.U.R. con Decreto Dirigenziale n.97 del 14 marzo 2005;
- Visto il regolamento per le elezioni del Direttore prot. n. 2614 /H2 del 01/08/2008
- Preso atto del parere espresso dal Consiglio Accademico nella sua seduta del 9 aprile 2014;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

per le elezioni del Direttore

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo ed in particolare dagli artt. 11, 20, 34, 35, 36 e 37 dello Statuto.
2. Le elezioni del Direttore sono indette, sentito il Direttore, dal Decano dei docenti componenti il Consiglio Accademico, vale a dire dal docente con maggior anzianità di servizio presso l'Istituto ovvero, a parità di anzianità di servizio, dal più anziano d'età.
3. Le elezioni debbono essere indette con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza del mandato con provvedimento affisso all'Albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione.
4. Il provvedimento di indizione delle elezioni, redatto in conformità alle norme statutarie, legislative e regolamentari, dovrà:
 - a. indicare l'ufficio presso il quale effettuare il deposito delle candidature;
 - b. stabilire il termine di presentazione delle candidature;
 - c. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - d. stabilire il termine o la data di convocazione del Collegio dei professori per la nomina del Comitato dei Garanti e la designazione della Commissione Elettorale;
 - e. indicare la data nella quale si deve riunire il Collegio dei Docenti per l'inizio delle votazioni. Prima dell'avvio delle operazioni di voto sarà consentita a tutti i candidati ammessi l'illustrazione del proprio programma;
 - f. indicare la data nella quale si deve riunire il Collegio dei Docenti per eventuale successiva seconda votazione e ballottaggio;

ART. 2 – COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia di ruolo, in servizio presso il Conservatorio, più un membro supplente, nominati dal Collegio dei Professori ed è costituito con provvedimento del Direttore. Il Comitato è presieduto dal Decano, di cui all'art.1, comma 2 del presente regolamento, che ne fa parte di diritto.
3. Il Comitato dei Garanti a cui è affidata la gestione della procedura elettorale, ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni e in particolare:
 - a. acquisisce dalla struttura amministrativa interessata l'elenco degli elettori;
 - b. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo;
 - c. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
 - d. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - e. sovrintende le operazioni di scrutinio;
 - f. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
4. Il Presidente del Comitato dei Garanti rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama l'eletto.
5. I componenti del Comitato dei Garanti non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica "G.F.Ghedini" di Cuneo, con contratto a tempo indeterminato;
 - b) a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica "G.F.Ghedini" di Cuneo con contratto a tempo determinato su posti in organico vacanti, o comunque disponibili per l'intera durata dell'anno accademico.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal Direttore Amministrativo e messi a disposizione del Comitato dei Garanti. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Istituto.
3. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto al Comitato dei Garanti non oltre cinque giorni dopo la loro affissione. Sui ricorsi decide il Comitato dei Garanti entro i successivi cinque giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

ART. 4 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti a tempo indeterminato, anche in servizio presso altre Istituzioni AFAM, che abbiano presentato la propria candidatura, che abbiano maturato almeno sette anni di servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati e siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
2. La sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo è accertata dal Consiglio Accademico.
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, corredate di:
 - a. attestazione dell'anzianità di servizio;
 - b. dichiarazione di non aver riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;

c. curriculum attestante il possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali:

dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.
5. L'elenco delle candidature ammesse è affisso all'albo dell'Istituto. Avverso l'elenco provvisorio è esperibile ricorso, entro 5 giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Accademico che provvederà entro i successivi 5 giorni ad assumere le proprie decisioni dandone comunicazione agli interessati e pubblicando l'elenco definitivo. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informerà il Consiglio Accademico ed il Comitato dei Garanti.
7. Ciascun candidato ammesso all'elettorato passivo può rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del mandato inviando un proprio programma scritto al Collegio dei professori.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In prima votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede ad una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio prestato nei Conservatori e nei Licei Musicali Pareggiati e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. La prima votazione si svolgerà, per il primo giorno, in seno al Collegio dei Docenti in data stabilita dal decano dei Docenti del Consiglio Accademico all'atto di indizione delle elezioni. Il seggio rimarrà inoltre aperto nei due giorni successivi onde permettere il diritto di voto a eventuali docenti impossibilitati a partecipare al suddetto collegio.
4. La eventuale seconda votazione e, se necessario, il ballottaggio si effettueranno in una unica seduta del Collegio dei professori appositamente convocato non oltre 15 giorni dalla data della prima votazione.
5. Per la validità della seconda votazione e dell'eventuale ballottaggio è richiesta la presenza del 50%+1 degli aventi diritto al voto.

ART. 6 – SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale è presieduto dalla Commissione elettorale, nominata dal Collegio dei professori, e composta da tre Docenti di prima o di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio costituita con provvedimento del Direttore. La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente.
2. La Commissione elettorale, che deve sempre assicurare nei locali adibiti a Seggio Elettorale la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni:
 - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esamina ed attribuisce eventuali voti contestati;

- c. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente del Comitato dei Garanti il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

ART. 8 – SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento e apporre la propria firma sul registro dei votanti. In mancanza del documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio il quale apporrà la propria firma accanto alla firma dell'elettore.
2. A ciascun votante viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio Elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere un solo voto nell'ambito delle candidature presentate. Il voto va espresso, in apposita cabina, contrassegnando con croce o barra il nominativo del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente il Seggio Elettorale. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento.
3. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio.

ART. 10 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla assegnazione del voto, l'attribuzione stessa è assegnata a maggioranza del Seggio Elettorale.
3. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale della votazione al Presidente del Comitato dei Garanti. Il Presidente del Comitato dei Garanti, unitamente al Direttore Amministrativo dell'Istituto riporranno detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti del Comitato dei Garanti e dal Direttore Amministrativo.
5. Il Presidente del Comitato dei Garanti affigge all'Albo dell'Istituto una copia del verbale e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare immediatamente all'Albo.

ART. 11 – RECLAMI

1. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati al Comitato dei Garanti entro e non oltre quattro giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Conservatorio. Il Comitato dei Garanti decide in via definitiva entro i successivi due giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.

ART. 12 – DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Direttore entra in carica a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico e resta in carica tre anni accademici.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione.

ART. 13 – NOMINA DEL DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

prot. n. 1280/A2 del 10 aprile 2014